


Bird & Bird

Alert Decreto FER 1



Agenda

Alert - Decreto FER 1	1
Il Decreto FER - DM 4 luglio 2019	1
Ambito di applicazione	1
Procedure di accesso agli incentivi	1
I requisiti di accesso agli incentivi	2
Il regolamento per l'iscrizione ad Aste e Registri / RegOp1	3
Le tempistiche	4
Le modalità di partecipazione	5
Le tariffe	5
Procedure per l'iscrizione a registro	6
Procedure d'asta	6
Ulteriori Requisiti per iscrizione alle Aste	7
Cauzioni	7
Periodo di diritto ai meccanismi incentivanti	8
Valutazione della richiesta di iscrizione a registro o di partecipazione alle aste	8
Rifacimento	8
La delibera ARERA 341/2019/R/EFR	9
Decreto su <i>Capacity Market</i>	9
Novità e Commenti	9
Tabella 1	12

Alert - Decreto FER 1

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto FER1, seguito dal primo Regolamento Operativo GSE, immediatamente successivo al Decreto Capacity Market. Confermato l'accesso agli incentivi tramite l'iscrizione a registri e aste competitive. Introdotte agevolazioni per l'idroelettrico, previsioni su rifacimenti e su contratti di vendita di energia elettrica di lunga durata.

Il Decreto FER - DM 4 luglio 2019

Il 9 agosto 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 il DM Sviluppo Economico 4 luglio 2019 ("DM FER1"), **in vigore dal 10 agosto 2019**, che regolerà gli incentivi per le rinnovabili nel prossimo triennio.

Il provvedimento – emanato a seguito della Strategia Energetica Nazionale "SEN", insieme al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima ("PNIEC") presentato pochi mesi fa e al "Decreto su Capacity Market" del 28 giugno 2019, in coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030 - ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione. Si stima che esso possa favorire la realizzazione di impianti per una potenza complessiva di 8.000 MW, con un aumento della produzione da fonti rinnovabili di circa 12 miliardi di kWh e con investimenti attivati stimati nell'ordine di 10 miliardi.

È stato anche già pubblicato dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. ("GSE") in data 23 agosto 2019 il regolamento operativo per l'iscrizione ai registri e alle aste (il "RegOp1") previsto dall'art. 21 del DM FER1 e dall'art. 7 della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("ARERA") n. 341/2019/r/EFR, mentre manca

ancora il Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi che il GSE pubblicherà sul proprio sito prossimamente ("RegOp2", e insieme al RegOp1, i "Regolamenti Operativi").

Ambito di applicazione

Il DM FER1 disciplina gli incentivi per le seguenti tipologie di impianti:

- eolici *on shore*;
- solari fotovoltaici;
- idroelettrici;
- gas residuati dei processi di depurazione.

Le altre fonti rinnovabili (eolico *off shore*, geotermoelettrico, energia oceanica, solare termodinamico, biogas e biomasse) saranno invece regolamentate da un futuro ulteriore decreto.

Procedure di accesso agli incentivi

L'accesso ai nuovi incentivi potrà avvenire soltanto attraverso procedure di asta e registro, senza possibilità di accesso diretto come previsto dai previgenti decreti incentivanti; **il primo bando per aste e registri sarà pubblicato dal GSE entro il 30 settembre 2019**.

Potranno accedere agli incentivi, previa iscrizione a **registro** nei limiti di specifici contingenti di potenza (definita dal RegOp1), gli impianti a fonti rinnovabili rientranti nelle seguenti categorie:

- (a) impianti di nuova costruzione (o nuovi impianti), integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1 MW (per nuovo si intende l'impianto realizzato in un sito sul quale, prima dell'inizio dei lavori, non era presente da almeno 5 anni un altro impianto di produzione di energia alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso. Gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione e pertanto mai impiegati in altri impianti. I nuovi impianti eolici *on shore*, idroelettrici e alimentati da gas residuati dei processi di depurazione possono essere realizzati con componenti nuovi o rigenerati. La condizione relativa al periodo minimo dei 5 anni deve essere verificata alla data di inizio dei lavori di costruzione del nuovo impianto, come riscontrabile dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'Amministrazione competente);
- (b) impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia inferiore a 1 MW;
- (c) impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW.

I titolari delle medesime tipologie di impianti, aventi però potenza uguale o superiore ad 1 MW potranno accedere ai meccanismi di incentivazione solo a seguito di partecipazione a **procedure competitive di aste al ribasso**, nei limiti di contingenti di potenza.

L'accettazione di richieste di partecipazione alle procedure cesserà al raggiungimento della prima fra le seguenti date:

- (a) la data di chiusura dell'ultima procedura prevista dall'art. 4 del DM FER1;
- (b) la data alla quale saranno decorsi trenta giorni dal raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo le modalità di cui al DM Sviluppo Economico 23 giugno 2016 ("DM FER 2016" – l'art. 27, comma 2, prevede che il GSE ogni mese aggiorni il calcolo della media, per il triennio successivo, del costo degli incentivi, pubblicando il risultato sul proprio sito *web*). All'interno di tale tetto saranno quindi inclusi anche i costi dell'energia da impianti

fotovoltaici incentivati ai sensi del nuovo DM FER1. Ove il termine di 30 giorni scadesse prima della conclusione delle procedure previste dal DM FER1, tutte le procedure successive a tale data non saranno svolte e quelle in corso saranno chiuse a tale data.

In base ai dati riportati sul sito del GSE il costo indicativo medio annuo degli incentivi – aggiornato alla data del 31 maggio 2019 – è di circa 4,855 miliardi di euro.

Il DM FER 2016 continuerà comunque ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto.

I requisiti di accesso agli incentivi

Per tutti i tipi di impianto sono richiesti:

- i titoli abilitativi;
- i titoli concessori ove previsti;
- il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
- la registrazione dell'impianto sul sistema Gaudi validata dal gestore di rete.

Ai sensi del RegOp1, è altresì previsto che, nel caso di trasferimento di titolarità di un impianto prima dell'iscrizione al registro o alle aste, è necessario che all'atto dell'iscrizione siano stati volturati a favore del soggetto che richiede l'iscrizione: (i) il titolo autorizzativo/abilitativo e il titolo concessorio (in caso di impianto idroelettrico); e (ii) il preventivo di connessione.

Gli impianti fotovoltaici, oltre ai requisiti generali richiesti per tutti i tipi di impianto, dovranno:

- **essere di nuova costruzione** e realizzati con componenti di nuova costruzione;
- **non essere già beneficiari di incentivi** statali per impianti con moduli collocati a terra in aree agricole.

Gli impianti idroelettrici, fatti salvi i casi di rifacimento che non comportino un aumento della potenza media di concessione, potranno accedere

agli incentivi al ricorre di **una** delle seguenti condizioni¹:

- è rispettata una delle caratteristiche costruttive di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del DM FER 2016 - che faceva riferimento ad impianti fino a 250 kW "i. realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo; ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico; iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa; iv. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale". Il possesso del requisito deve essere dimostrato mediante specifica attestazione rilasciata dall'ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitato nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare;
- la concessione di derivazione è conforme alle Linee guida per le valutazioni ambientali *ex ante* delle derivazioni idriche, approvate con Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13.02.2017, ed alle Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, approvate con il Decreto Direttoriale n. 30/STA del 13.02.2017. Il concessionario sarà tenuto ad allegare la medesima verifica alla documentazione da trasmettere al GSE ai fini della partecipazione alle procedure d'asta e Registro. I costi della verifica di conformità da parte del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) saranno a carico del richiedente.

Rimane confermata l'alternatività fra accesso agli incentivi e meccanismi del ritiro dedicato e dello scambio sul posto.

Inoltre:

- potranno partecipare alle procedure per l'accesso ai registri anche aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell'aggregato sia inferiore a 1 MW;
- potranno partecipare alle procedure d'asta anche gli aggregati costituiti da più impianti

appartenenti al medesimo gruppo, di potenza unitaria superiore a 20 kW e non superiore a 500 kW, purché la potenza complessiva dell'aggregato sia uguale o superiore a 1 MW.

Ai fini delle graduatorie per registri e aste saranno considerati i seguenti criteri di **priorità**, che si differenziano per gruppi di impianti. Tali criteri si applicano in modo gerarchico per i registri - dove l'offerta di un ribasso di tariffa è meramente facoltativo - e solo a parità di riduzione di tariffa offerta in caso di aste (dove l'offerta di un ribasso è obbligatoria):

- (aste) possesso da parte del soggetto responsabile del "rating di legalità" pari almeno a due stellette;
- (aste/registri) impianti realizzati su **discariche chiuse, cave dismesse**, già oggetto di ripristino e sui "**Siti di Interesse Nazionale**" per i quali sia stata rilasciata certificazione di avvenuta bonifica;
- (registri) impianti fotovoltaici realizzati su **scuole, ospedali ed altri edifici pubblici**, i cui moduli siano installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- (aste/registri) impianti **idroelettrici** che rispettino le caratteristiche costruttive del DM FER 2016, quelli alimentati a **gas residuati dai processi di depurazione** o che prevedono la copertura delle **vasche del digestato**;
- (aste/registri) tutti gli impianti **connessi in "parallelo"** con la rete elettrica e con colonnine di ricarica delle auto elettriche (a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell'impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW);
- (registri) aggregati di impianti;
- (registri) maggior riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento;
- (registri) minor valore assoluto della tariffa offerta tenendo conto della percentuale di riduzione;
- (aste/registri) anteriorità data di completamento domanda di partecipazione alla procedura d'asta.

Il regolamento per l'iscrizione ad Aste e Registri / RegOp1

Il RegOp1, dopo un riepilogo dei contenuti del DM FER1, descrive nel dettaglio le modalità per la partecipazione ai registri e alle aste, nonché le

¹ Per una maggiore disamina, si rinvia al RegOp1.

regole del loro svolgimento. Di seguito gli aspetti principali:

- le richieste di iscrizione ai registri o alle aste dovranno essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante l'applicazione informatica, denominata Portale FER-E;
- il caricamento delle richieste dovrà avvenire necessariamente durante il periodo di apertura delle procedure, individuato dai relativi bandi;
- per presentare le richieste di iscrizione ai Registri o alle **aste per aggregati** sarà necessario individuare un unico soggetto definito "**Aggregatore**". L'Aggregatore designato, ricevendo apposito mandato, non deve essere necessariamente scelto tra gli stessi Soggetti Responsabili degli impianti facenti parte dell'aggregato;
- il Portale prevede la possibilità di presentare tre diverse tipologie di richieste:
 - iscrizione di un singolo impianto (nel caso in cui il Soggetto Responsabile non voglia avvalersi del criterio di priorità definito all'art. 9 comma 2 DM FER1 per aggregati di impianti);
 - iscrizione di un aggregato di impianti (nel caso in cui, volendo usufruire del criterio di priorità definito all'art. 9 comma 2 DM FER1, l'operatore si presenti come Aggregatore);
 - inserimento di un impianto in un aggregato (nel caso in cui il Soggetto Responsabile, avvalendosi del criterio di priorità definito all'art. 9 comma 2 DM FER1, voglia presentare richiesta di iscrizione a un aggregato di impianti);
- mentre la richiesta di iscrizione ai registri o alle aste sarà presentata dall'Aggregatore quale mandatario, in caso di ammissione in posizione utile nella graduatoria – a seguito dell'entrata in esercizio – ciascun Soggetto Responsabile "aggregato" presenterà autonoma istanza di accesso agli incentivi per il singolo impianto. La tariffa spettante a ciascun impianto, sarà individuata nella Tabella 1.1. dell'Allegato 1 al DM FER1 sulla base della fonte del singolo impianto, in funzione della potenza complessiva dell'aggregato (si rinvia al RegOp1 per maggiori dettagli);
- nei casi in cui, successivamente all'invio della richiesta di iscrizione, dovessero intervenire variazioni che comportino modifiche rispetto a quanto dichiarato o il Soggetto Responsabile e/o l'Aggregatore dovesse rendersi conto di aver indicato dati inesatti o incompleti dovrà – durante il periodo di apertura dei Registri e delle Aste – annullare la richiesta di iscrizione al Registro o alle Aste e formularne una nuova in maniera corretta;
- in sede di verifica, qualora il GSE rilevi l'assenza o la mancata evidenza del possesso dei requisiti e/o dei criteri di priorità dichiarati in fase di iscrizione, determinerà l'esclusione dalla graduatoria;
- nel caso di aggregato di impianti, il ricorrere di uno o più motivi di esclusione anche per un solo impianto determinerà l'esclusione dell'intero aggregato;
- la riduzione del 50% della Tariffa offerta si applicherà in caso di trasferimento a terzi di **un impianto** iscritto nei Registri o nelle Aste, in qualsiasi forma, ad altre società, anche appartenenti al medesimo gruppo, ivi incluse operazioni di fusione, scissione, conferimento o trasferimento di azienda o ramo di azienda, che abbiano l'effetto di modificare la titolarità dell'impianto **prima** dell'entrata in esercizio dell'impianto e della sottoscrizione della convenzione con il GSE. Non rientra nell'ambito del divieto il **trasferimento a terzi del capitale sociale, parziale o totale, della società intestataria dell'iscrizione.**

Il Regolamento è completato da una serie di allegati, contenenti le definizioni utili ai fini del DM 4 luglio 2019 (Allegato A), gli schemi del processo di valutazione delle richieste di iscrizione ai Registri o alle Aste (Allegato B), specificazioni sui criteri di priorità previsti (Allegato C), l'elenco dettagliato della documentazione da allegare alla richiesta (Allegato D) e, infine, i modelli delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà scaricabili dal Portale dedicato alle FER elettriche e da inviare tramite lo stesso per la richiesta di iscrizione ai registri e alle aste (Allegato D).

Le tempistiche

Il GSE pubblicherà i bandi relativi alle procedure di asta e registro secondo le seguenti scadenze:

N. procedura	Data di apertura del bando
1	30 settembre 2019
2	31 gennaio 2020
3	31 maggio 2020
4	30 settembre 2020
5	31 gennaio 2021
6	31 maggio 2021
7	30 settembre 2021

Il periodo di presentazione delle domande di partecipazione sarà di **trenta giorni** decorrenti dalla data di pubblicazione del bando.

La graduatoria sarà formata e pubblicata sul sito *web* del GSE entro novanta giorni dalla data di chiusura dei bandi.

Le modalità di partecipazione

Le richieste di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi dovranno essere inviate al GSE, tramite il sito www.gse.it, secondo modelli approntati dallo stesso GSE, comprendenti la documentazione funzionale alla verifica dei requisiti per la partecipazione alle procedure e dei criteri di priorità per l'accesso agli incentivi.

In questa fase occorre trasmettere al GSE la documentazione che attesta il possesso dei requisiti necessari e dei criteri di priorità. L'elenco completo della documentazione digitale da trasmettere in funzione delle diverse casistiche è (sarà) disponibile – come applicabile – nei Regolamenti Operativi.

Le tariffe

Il **DM FER1** prevede tre diverse definizioni di tariffa:

- la **Tariffa di Riferimento** sarà determinata, in funzione della fonte e tipologia dell'impianto e della potenza, applicando:
 - **le tariffe e le eventuali riduzioni previste dal DM FER 2016**, per gli impianti non fotovoltaici iscritti in posizione utile nei registri, che entrano in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore del **DM FER1** e che non hanno beneficiato di specifici criteri di priorità previsti da quest'ultimo;

- **le tariffe di cui all'Allegato 1** al DM FER1 per tutti gli altri impianti (si v. la tabella riprodotta alla fine di questo documento);

- la **Tariffa Offerta** sarà calcolata applicando alla tariffa di riferimento le eventuali riduzioni richieste dal Soggetto Responsabile in fase di iscrizione ai Registri o alle Aste, al fine di beneficiare dei relativi criteri di priorità;
- la **Tariffa Spettante** sarà calcolata applicando alla tariffa offerta le ulteriori riduzioni previste dal **DM FER1** per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri e delle Aste e successivamente ammessi agli incentivi.

Sono previsti due differenti meccanismi incentivanti, in funzione della potenza dell'impianto:

- la **Tariffa Onnicomprensiva (TO)** costituita da una tariffa unica, corrispondente alla tariffa spettante, che remunera anche l'energia elettrica ritirata dal GSE;
- un **Incentivo (I)**, calcolato come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario dell'energia, poiché l'energia prodotta resta nella disponibilità dell'operatore.

Per gli impianti di potenza fino a 250 kW sarà possibile scegliere una delle due modalità, con la possibilità di passare da una modalità all'altra non più di due volte nel corso dell'intero periodo di incentivazione.

Gli impianti di potenza superiore a 250 kW potranno invece accedere al solo Incentivo.

Nel caso di Tariffa Onnicomprensiva, il corrispettivo erogato comprende la remunerazione dell'energia prodotta e immessa in rete che viene ritirata dal GSE; nel caso di Incentivo, tale energia resta invece nella disponibilità del produttore.

Tariffa Onnicomprensiva ed Incentivo saranno erogati dal GSE a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale, per un periodo specifico per ciascuna tipologia di impianto pari alla vita utile dell'impianto stesso (si v. la tabella riprodotta alla fine di questo documento). La data di entrata in esercizio commerciale potrà essere scelta dall'operatore, purché compresa nei 18 mesi successivi all'entrata in esercizio dell'impianto.

Procedure per l'iscrizione a registro

I bandi saranno organizzati in **quattro gruppi**:

Gruppo A:

- i. impianti eolici;
- ii. impianti fotovoltaici.

Gruppo A-2:

- i. impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltaici sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.

Gruppo B:

- i. impianti idroelettrici;
- ii. impianti a gas residuati dei processi di depurazione.

Gruppo C:

- i. impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i) e gruppo B.

La **potenza** messa a disposizione per ogni bando sarà la seguente:

N. procedura	Gruppo A (MW)	Gruppo A-2 (MW)	Gruppo B (MW)	Gruppo C (MW)
1	45	100	10	10
2	45	100	10	10
3	100	100	10	10
4	100	100	10	10
5	120	100	10	20
6	120	100	10	20
7	240	200	20	40
Totale	770	800	80	120

Gli impianti iscritti in posizione utile a registro dovranno entrare in esercizio entro i seguenti termini:

Tecnologia	Mesi
Eolico <i>on shore</i>	24

Idroelettrico	31
Solare fotovoltaico	19
Tutte le altre tipologie di impianto	31

La graduatoria pubblicata non sarà soggetta a scorrimento. Il mancato rispetto dei termini di cui alla tabella comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa offerta dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo. Decorso tale termine massimo, l'impianto decade dal diritto all'accesso ai benefici. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente, e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

Procedure d'asta

I bandi saranno organizzati in **tre gruppi**:

Gruppo A:

- i. impianti eolici;
- ii. impianti fotovoltaici.

Gruppo B:

- i. impianti idroelettrici;
- ii. impianti a gas residuati dei processi di depurazione.

Gruppo C:

- i. impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i) e gruppo B.

La **potenza** messa a disposizione per ogni bando sarà la seguente:

N. procedura	Gruppo A (MW)	Gruppo B (MW)	Gruppo C (MW)
1	500	5	60
2	500	5	60
3	700	10	60
4	700	15	60
5	700	15	80
6	800	20	100
7	1600	40	200
Totale	5500	110	620

Gli impianti inclusi nelle graduatorie delle procedure d'asta dovranno entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito della procedura d'asta:

Tecnologia	Mesi
Eolico <i>on shore</i>	31
Solare fotovoltaico	24
Tutte le altre tipologie di impianto	51

L'**asta** al ribasso sarà realizzata tramite offerte di riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento. Saranno escluse dalla valutazione le offerte di riduzione inferiori al 2% della base d'asta e quelle superiori al 70%.

La tariffa offerta minima comunque riconosciuta, nei limiti del contingente, sarà quella corrispondente alla riduzione percentuale massima della tariffa posta a base d'asta, a condizione che siano rispettati i requisiti per la partecipazione alle procedure, stabiliti dal **DM FER1**. La graduatoria pubblicata non sarà soggetta a scorrimento.

In aggiunta a quanto sopra, il RegOp1 ha chiarito che, fatte salve alcune eccezioni, non possono inoltre essere iscritti ai Registri o alle Aste dal **DM FER1**:

- (a) impianti soggetti all'interdizione dagli incentivi prevista, per impianti diversi dal fotovoltaico, dal DL 145/2013, coordinato con la Legge 9/2014, e dal DM 6 novembre 2014 (c.d. "Spalma incentivi");
- (b) progetti e impianti per i quali il GSE abbia svolto o si sia impegnato a svolgere attività di supporto ai sensi della deliberazione ARERA 341/2019/R/EFR;
- (c) impianti ammessi in posizione utile in una graduatoria del DM FER 2016 o di una precedente procedura senza che siano decorsi i termini massimi per l'entrata in esercizio o sia intervenuta rinuncia. A tal fine si precisa che con l'iscrizione alla nuova procedura si intende presentata rinuncia alla posizione utile precedentemente acquisita.

Ulteriori Requisiti per iscrizione alle Aste

È possibile richiedere l'iscrizione alle aste qualora, oltre ai requisiti di carattere generale, siano verificati:

- il possesso di solidità finanziaria ed economica, dimostrata attraverso uno dei seguenti: (a) dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante, (b) capitalizzazione secondo le percentuali meglio indicate a seconda del valore dell'investimento;
- la presentazione di una cauzione (fideiussione) provvisoria (vedasi paragrafo che segue).

Per quanto riguarda i "rifacimenti", si rinvia ai requisiti aggiuntivi indicati nel RegOp1.

Cauzioni

Per gli impianti iscritti **a registro** di potenza superiore a 100 kW è previsto l'obbligo del versamento di una cauzione provvisoria e definitiva, pari al 2% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto, convenzionalmente fissato pari al 90% dei costi di cui alla tabella I dell'Allegato 2 del DM FER 2016 e dall'art. 12, comma 3 del **DM FER1**, per gli impianti fotovoltaici.

In fase di richiesta di accesso all'**asta** i soggetti richiedenti dovranno trasmettere:

- (a) una cauzione provvisoria, con durata non inferiore al centoventesimo giorno successivo alla data di comunicazione di esito della procedura d'asta, a garanzia della qualità del progetto, nella misura del 50% della cauzione definitiva;
- (b) l'impegno a prestare la cauzione definitiva (pari al 10% del costo di investimento) a garanzia della realizzazione degli impianti e a trasmettere la medesima cauzione entro 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria. Entro novanta giorni dalla comunicazione di esito della procedura d'asta, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a costituire a favore del GSE la cauzione definitiva. Entro quindici giorni dal ricevimento della cauzione definitiva, il GSE restituisce la cauzione provvisoria. Qualora la cauzione definitiva non sia costituita entro detto termine, il GSE escute la cauzione

provvisoria e l'iniziativa decade dal diritto d'accesso all'incentivo.

In base alle previsioni del **DM FER1**, questi dovranno essere gli **elementi essenziali della cauzione**:

- dovrà essere prestata sotto forma di fideiussione rilasciata da istituti bancari, in misura pari al 10% del costo di investimento (convenzionalmente fissato pari al 90% dei costi di cui alla tabella I dell'Allegato 2 del DM FER 2016);
- dovrà avere durata annuale automaticamente rinnovabile, costituita a favore del GSE a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto;
- dovrà essere incondizionata ed a prima richiesta;
- dovrà espressamente contenere la rinuncia del beneficiario alla preventiva escussione del debitore principale e il pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del GSE;
- dovrà essere di durata annuale automaticamente rinnovabile;
- dovrà essere redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato E.16 del RegOp1.

La **cauzione definitiva** sarà svincolata alla data di stipula del contratto di diritto privato con il GSE ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 28 del 2011 (il "**Decreto 28/2011**").

Il GSE ha facoltà di escutere la cauzione definitiva nei limiti di quanto indicato nel RegOp1.

Periodo di diritto ai meccanismi incentivanti

Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti sarà pari alla vita media utile convenzionale come riportato nella Tabella 1 in calce al presente Alert.

Valutazione della richiesta di iscrizione a registro o di partecipazione alle aste

La valutazione della richiesta d'iscrizione al registro o all'asta consisterà nella verifica – da parte del GSE – delle informazioni indicate dall'operatore, nonché nell'esame tecnico e amministrativo della documentazione inviata tramite il Portale FER-E, allo scopo di verificare il possesso di tutti i requisiti d'iscrizione e la sussistenza dei criteri di priorità necessari alla redazione delle graduatorie. La mancata evidenza del possesso dei requisiti

necessari all'iscrizione è equiparata all'assenza dei medesimi e pertanto determina l'esclusione dalla graduatoria.

Successivamente all'invio dell'iscrizione non sarà prevista la possibilità di integrare la documentazione trasmessa e nella fase di valutazione delle richieste non è prevista l'interlocuzione tra il GSE e i Soggetti Responsabili.

Rifacimento

Il GSE avvierà specifiche procedure d'asta e registro per gli impianti oggetto di rifacimento, con le medesime tempistiche previste per le altre tipologie di intervento. Saranno ammessi alla procedura gli impianti che rispetteranno i seguenti requisiti:

- (a) in esercizio da un periodo pari almeno ai **due terzi** della vita utile convenzionale dell'impianto;
- (b) non beneficiano, alla data di pubblicazione della procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali;
- (c) rispettino i requisiti previsti dal decreto 6 novembre 2014.

Le graduatorie saranno formate in base al criterio della maggiore riduzione percentuale dell'offerta rispetto alla tariffa di riferimento, fermo restando che l'incentivo verrà calcolato, rispetto alla tariffa aggiudicata, secondo le modalità di cui all'art. 7.

Non sarà consentita l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura delle procedure di registro e di asta. A parità di riduzione offerta, si applicheranno i criteri di priorità dell'art. 17 comma 3 del DM FER1. Tali impianti dovranno entrare in esercizio entro le date previste dalla sottostante tabella:

Tecnologia	Mesi
Eolico <i>on shore</i>	16
Idroelettrico	36
Gas residuati da processi di depurazione	24

La graduatoria pubblicata non sarà soggetta a scorrimento. Il mancato rispetto dei termini di cui alla tabella comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa offerta dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 6 mesi di

ritardo. Decorso il predetto termine massimo, l'impianto decade dal diritto all'accesso ai benefici. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente, e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

La delibera ARERA 341/2019/R/EFR

Con delibera 30 luglio 2019 341/2019/R/EFR ARERA ha definito le modalità per il ritiro, da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che accedono all'incentivazione tramite le Tariffe Omnicomprenditive (TO) previste dal DM FER1. In particolare, l'allegato A della delibera prevede che:

- le modalità di ritiro e cessione al mercato dell'energia elettrica da parte del GSE siano **analoghe a quelle già attualmente previste** dalla delibera 404/2016/R/EFR, dal momento che il ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva già oggi vigente è del tutto analogo a quello previsto dal DM FER1;
- che i **corrispettivi di sbilanciamento** sostenuti dal GSE, relativamente all'elettricità prodotta da impianti rinnovabili a cui vengono erogate le tariffe fisse onnicomprenditive, siano posti in capo ai produttori che accedono alle stesse tariffe con le **medesime modalità adottate nel caso di ritiro dedicato**.

Decreto su Capacity Market

Dopo il parere favorevole dell'ARERA, il MISE in data 28 giugno 2019 ha approvato la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, strumento "indispensabile" anche per il *phase-out* del carbone.

Il provvedimento disciplina le remunerazioni supplementari pagate ai grandi impianti di produzione elettrica, per la loro disponibilità a produrre energia in caso di problemi strutturali di sicurezza, e gli incentivi destinati agli operatori della gestione della domanda, per la disponibilità a ridurre i propri consumi. Il nuovo meccanismo è basato su aste centralizzate, attraverso le quali l'operatore del sistema coprirà la domanda futura di capacità mediante contratti di opzioni di affidabilità, che saranno poi liquidati a seconda del prezzo del mercato a breve termine dove la capacità è stata accettata in vendita. Sarà dunque

individuato il valore massimo del premio e del prezzo di esercizio tale da ridurre i costi del sistema e gli oneri a carico dei consumatori, con verifica degli effetti prodotti.

A breve partirà il tavolo di consultazione che porterà all'adozione delle misure necessarie a traghettare il sistema dal 2024 in poi. Quindi, il meccanismo rimarrà in vigore per il 2022 e il 2023, in accordo con il gestore della rete di trasmissione nazionale e con l'ARERA.

Novità e Commenti

Rispetto al DM FER1 segnaliamo dunque le seguenti novità:

- **Inclusione del fotovoltaico.** Viene mantenuto il divieto di incentivazione per gli impianti ubicati in aree agricole, ma il DM FER1 prevede un ritorno all'incentivazione per gli impianti FV, i quali concorreranno sia alle Aste che ai Registri con le altre fonti rinnovabili di cui all'elenco.
- **Concorrenza di fonti rinnovabili diverse per l'accesso.** Il DM FER1 suddivide i bandi per Gruppi, i cui impianti – indipendentemente dalla fonte – concorreranno per l'accesso all'incentivazione sia per i Registri che per le Aste (solare ed eolico nel primo Gruppo, le altre nel secondo). Tale impostazione potrebbe pregiudicare potenzialmente il fotovoltaico ed il mini-eolico che dovranno concorrere con l'eolico *on shore*.
- **Piccoli impianti.** Assenza di accesso diretto per gli impianti di piccola taglia, rendendo più aperta la concorrenza (ad eccezione di quelli sotto 250 kW per i quali sarà consentito optare per la Tariffa Omnicomprensiva) ma consentendo modalità di aggregazione tra impianti da 20 kW per registro (purché la potenza complessiva sia inferiore ad 1 MW), nonché tra impianti da 20 kW a 500 kW per aste (purché la potenza complessiva sia uguale o superiore ad 1 MW).
- **Nuova soglia di potenza per accesso.** La soglia di potenza per accesso ai Registri è stata ridotta, ora fino ad impianti inferiori ad 1 MW (nel DM FER 2016 fino ad impianti inferiori a 5 MW), mentre quella per accesso alle Aste è stata estesa partendo ora da impianti di 1 MW di potenza (prima nel DM FER 2016 da 5 MW).
- **Applicazione del Meccanismo a "Due Vie"** fatti salvi gli impianti che opteranno per la Tariffa Omnicomprensiva, le tariffe saranno del tipo «a due vie», per cui si riconoscerà al produttore la

differenza tra la tariffa spettante determinata con il DM FER1 e il prezzo dell'energia elettrica zonale orario (laddove tale differenza sia positiva); mentre, nel caso in cui la stessa differenza risulti negativa, il produttore sarà tenuto a restituire la differenza. **Si noti che i produttori ad oggi prevedono una tariffa su base d'asta più bassa di quella presumibilmente ottenibile nella negoziazione di PPA bilaterali e potenzialmente più bassa nel caso di scenario prettamente *merchant*.**

- **Tariffa Onnicomprensiva.** Per gli impianti di potenza non superiore a 250 kW che rientrano nel campo di applicazione del DM FER1, il GSE provvederà, ove richiesto dal produttore, al ritiro dell'energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante onnicomprensiva. I titolari di tali impianti che sceglieranno di mantenere l'energia nella propria disponibilità, potranno comunque richiedere al GSE di cambiare le modalità di erogazione dell'incentivo optando per tale Tariffa Onnicomprensiva.
- **Premi Tariffa.** Gli impianti fotovoltaici di cui al gruppo A-2 dell'art. 8, hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull'energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh, erogato su tutta l'energia prodotta. Per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 €/MWh, cumulabile con il premio di cui al comma 10. Il premio verrà riconosciuto a posteriori a condizione che, su base annua, l'energia auto-consumata sia superiore al 40% della produzione netta dell'impianto.
- **Riduzione della tariffa.** Il trasferimento a terzi di un impianto iscritto nei registri prima della sua entrata in esercizio e della stipula della convenzione con il GSE ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), del Decreto 28/2011, comporta la riduzione del 50% della tariffa offerta. La tariffa può essere altresì ridotta nei seguenti casi:
 - (a) dell'1% all'anno fino alla data di entrata in esercizio, applicata per la prima volta decorsi 15 mesi dalla data di comunicazione di esito positivo delle procedure di asta e registro;
 - (b) dello 0,5% per ogni mese di ritardo, per mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio di cui all'art. 10, comma 2, e all'art. 17, comma 7 del DM FER1 (ricompresi tra i 16 e i 51 mesi a partire dalla

data di pubblicazione della relativa graduatoria, considerando un eventuale ritardo massimo di 6 o 8 mesi);

- (c) nel caso di ottenimento di contributi in conto capitale, secondo le modalità di cui all'Allegato 1 del DM FER1;
 - (d) nella misura del 20% nel caso di impiego di componenti rigenerati di cui al comma 11, in misura indicata allo stesso comma 11 del DM FER1;
 - (e) del 5% della tariffa spettante alla data di entrata di esercizio per impianti che a seguito di mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio di cui all'art. 10, comma 3 del DM FER1, decadono dal beneficio e che vengano successivamente riammessi con altra procedura ai meccanismi di incentivazione.
- **Meccanismo di scorrimento in graduatoria.** Non consentito lo scorrimento in graduatoria (sino al DM FER 2016 era possibile nel caso in cui entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria il soggetto rientrante in graduatoria comunicasse al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento).
 - **Meccanismi di riallocazione della potenza.** Il GSE, nell'ambito dello svolgimento delle procedure di asta e registro, applicherà i seguenti meccanismi di riallocazione della potenza: a) per gli "impianti a Registro", qualora le richieste valide di uno dei gruppi A e B siano inferiori al contingente e, contestualmente, le richieste valide di iscrizione dell'altro gruppo siano superiori al contingente, la potenza non utilizzata del primo gruppo è trasferita al contingente del secondo gruppo in modo da scorrerne la graduatoria; b) per gli "impianti che accedono all'asta" dei gruppi A e B, a decorrere dalla terza procedura, il GSE verificherà l'eventuale sussistenza di tutte le seguenti condizioni:
 - i. la potenza totale degli impianti risultata idonea per ciascun gruppo è superiore al 130% della potenza messa a disposizione;
 - ii. la potenza totale degli impianti idonei è costituita, nell'ambito di ciascun gruppo, per più del 70% da impianti alimentati dalla stessa fonte e si registra una potenza offerta in esubero della fonte minoritaria pari almeno al 20% della potenza messa a disposizione;

- iii. il valore medio delle riduzioni offerte dagli impianti alimentati dalla fonte minoritaria è almeno pari alla metà del valore medio delle offerte di riduzione formulate dagli impianti alimentati dalla fonte di cui al punto precedente.

Nel caso in cui sussistano tali requisiti il GSE formerà due distinte graduatorie, garantendo un contingente sufficiente ad accogliere la potenza esclusa della fonte minoritaria fino ad un massimo del 30% del contingente e assegnando la potenza residua all'altra fonte. Le graduatorie sono formate separatamente per ogni fonte, applicando a ciascuna le modalità e i criteri di selezione di cui all'art. 14 del DM FER1.

- **Definizione di "sospensione del periodo incentivante".** Il periodo per il quale si avrà diritto ai meccanismi incentivanti sarà considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità, per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE, nonché – per gli impianti sottoposti a rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale – dei tempi di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente per cause non dipendenti da atti o comportamenti imputabili allo stesso produttore, eventuali fermate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati, riconosciuti come tali dal GSE (in quest'ultimo caso la proroga non potrà essere superiore a 12 mesi). Al produttore quindi verrà concessa un'estensione del periodo nominale di diritto, pari al periodo complessivo di fermate.
- **Interventi di potenziamento.** Non sono ammissibili alle procedure di Registro interventi di potenziamento di un impianto, che seguano ad altri interventi di potenziamento eseguiti sullo stesso impianto nell'ambito delle procedure di registro svolte ai sensi del DM FER1, qualora con l'ultimo intervento di potenziamento si pervenga a un incremento complessivo della potenza dell'impianto pari o superiore a 1 MW. In caso di più interventi di potenziamento sullo stesso impianto, devono trascorrere almeno tre anni tra l'uno e l'altro intervento. **Si noti che il dettato della norma non è chiarissimo non comprendendosi se in caso di più interventi su medesimo impianto occorra**

in ogni caso attendere 3 anni oppure se tale limite è stato posto solamente nel caso in cui si raggiunga o superi il limite per accesso alle Aste.

- **PPAs.** Oltre ai tradizionali regimi incentivanti, saranno poi promossi dei meccanismi che favoriranno la compravendita dell'energia verde nella pubblica amministrazione mediante "contrattazione di lungo termine di energia rinnovabile": i **PPAs** ("*Power Purchase Agreement*"). L'art. 18 del DM FER1 dispone che «entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il GSE sulla base dei criteri di cui al presente articolo avvia una consultazione pubblica per la predisposizione di una **piattaforma di mercato** per la negoziazione di lungo termine delle rinnovabili». Sul sito web del GSE saranno rese disponibili le caratteristiche dei progetti, al fine di promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula dei contratti.
- **Green Procurement.** Il DM FER1 mira, inoltre, a favorire l'applicazione dei PPAs per l'approvvigionamento di energia rinnovabile nella pubblica amministrazione, le cui misure *ad hoc* saranno contenute in un decreto interministeriale di futura emanazione.
- **Conferma applicazione "controlli".** Continuerà a trovare applicazione il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico entrato in vigore il 31 gennaio 2014, conosciuto come "**Decreto Controlli**" che individua le **modalità organizzative e operative dei controlli**, le attività in carico ai vari soggetti coinvolti, gli aspetti degli impianti oggetto di controllo e la lista delle violazioni rilevanti in conseguenza delle quali il GSE può disporre la sospensione o la decadenza degli incentivi, con l'integrale recupero delle somme già erogate. Le modalità operative dell'attività del GSE dovrebbero essere indicate in una circolare di prossima pubblicazione.
- **Impatto sul mercato.** Il ritardo nell'approvazione del DM FER1 ha, ad oggi, comportato che: (i) gli investimenti nel mercato del "*grid parity*" sono già stati avviati spingendo alcuni operatori ad optare ad un mercato di contrattazione bilaterale sulla vendita dell'energia, slegandosi in questo modo dal sistema pubblico (vedasi regolamentazione GSE); (ii) le prime aste saranno occupate principalmente, in particolar modo per l'eolico *on shore*, dai grandi operatori che hanno esigenza di realizzare le opere ormai autorizzate da tempo;

(iii) il mercato dei PPAs è in ritardo e la maggior parte degli investitori ad oggi non ha ancora selezionato una vera e propria strategia di breve/medio/lungo periodo in attesa che il settore bancario e finanziario provveda a dare chiare indicazioni di bancabilità; (iv) il mercato dei *Corporate* PPAs non è ancora maturo, rendendo più difficile la finanziabilità degli impianti in *grid-parity*. Vi è però una grande aspettativa da parte dei principali operatori di mercato che intravedono, comunque, possibilità di investimento di lungo periodo dettate da (a) uno sviluppo di impianti di piccola/media/grande taglia oggetto di sicura aggregazione futura e (b) la ricerca di trovare una soluzione condivisa tra tutti gli *stakeholders* (sviluppatori, investitori, banche e *asset managers*) impegnati a creare una piattaforma per far ripartire un mercato che fino a poco più di un anno fa stentava a decollare in assenza di certezze.

Tabella 1

Fonte rinnovabile	Tipologia	Potenza	Vita utile degli impianti	Tariffa
		Kw	anni	Euro/Mwh
Eolica	<i>On shore</i>	1 KW– 100 KW	20	150
		100 KW – 1 MW	20	90
		Oltre 1 MW	20	70
Idraulica	Ad acqua fluente	1 KW – 400 KW	20	155
		400 KW – 1 MW	25	110
		Oltre 1 MW	30	80
	A bacino o serbatoio	1 KW – 1MW	25	90
		Oltre 1 MW	30	80
Gas residuati da processi di depurazione		1 KW– 100 KW	20	110
		100 KW – 1 MW	20	100
		Oltre 1 MW	20	80
Solare fotovoltaico		20 KW – 100 KW	20	105
		100 KW – 1000 KW	20	90
		Oltre 1 MW	20	70

Contatti

Pierpaolo Mastromarini

Partner

pierpaolo.mastromarini
@twobirds.com



Simone Cadeddu

Partner

simone.cadeddu
@twobirds.com



Michele Arruzzolo

Senior Associate

michele.arruzzolo
@twobirds.com



Enrico Maria Curti

Senior Associate


enrico.curti
@twobirds.com



Daniele Pompei

Senior Associate

daniele.pompei
@twobirds.com



Jacopo Nardelli

Senior Associate

jacopo.nardelli
@twobirds.com



twobirds.com

Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Berlin & Bratislava & Brussels & Budapest & Copenhagen & Dubai & Dusseldorf & Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki & Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & San Francisco & Shanghai & Singapore & Stockholm & Sydney & Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.